



Università
degli Studi di
Messina

BANDO DI MOBILITÀ STUDENTESCA
PROGRAMMA MUR “**ERASMUS ITALIANO**”
A.A. 2026/2027

Termine ultimo per la presentazione delle candidature su
Microsoft FORM <https://forms.office.com/e/gibC8REs3t>
15/07/2026





Università degli Studi di Messina

Art. 1 - Indizione

1. È indetta una procedura selettiva, in conformità alle previsioni di cui al D.M. n. 548/2024 e al D.M. n. 397/2025, per l'assegnazione di borse di studio agli studenti interessati a partecipare ai programmi di mobilità sul territorio nazionale (cd. Erasmus italiano), attivati sulla base di Convenzioni stipulate tra l'Università degli Studi di Messina ed altri Atenei.
2. L'Allegato 1 riporta i Corsi di studio convenzionati con i relativi posti disponibili per ogni sede.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. I programmi di mobilità sul territorio nazionale, di cui al D.M. n. 584/2024 e al D.M. n. 397/2025, offrono la possibilità alle studentesse e agli studenti interessati di svolgere attività formative presso altri Atenei italiani per arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di provenienza.
2. Le studentesse e gli studenti assegnatari della borsa di studio potranno frequentare i corsi e sostenere gli esami nell'ambito del proprio programma di studio presso le strutture dell'Ateneo ospitante senza ulteriori oneri.
È, inoltre, garantito il riconoscimento accademico dell'attività svolta, che sia stata concordata prima della partenza con i docenti referenti.

Art. 3 – Periodo e durata della mobilità

1. La mobilità si svolgerà nell'a.a. 2026/2027.
2. La durata del programma di mobilità, prestabilita dagli accordi siglati tra l'Università di Messina e le sedi di destinazione, deve essere minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi ed è dettagliata per i vari corsi di studio nell'**Allegato 1**. Eventuali riduzioni della durata, rispetto a quanto indicato nell'**Allegato 1**, e comunque entro il limite minimo di 3 mesi, devono essere concordate tra la/lo studentessa/studente, l'Università degli Studi di Messina e la sede ospitante e sono subordinate al conseguimento dei crediti previsti nei piani formativi individuali (Learning Agreement) sottoscritti dalla/o studentessa/studente.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda per ottenere la borsa di studio le studentesse e gli studenti dell'Università degli Studi di Messina che alla data di scadenza del presente bando:
 - a) siano regolarmente iscritte/i **in corso** all'a.a. 2025/2026, **a tempo pieno**, ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo, aderenti al programma Erasmus italiano indicati nell'Allegato 1;
 - b) risultino in regola con la contribuzione studentesca;
 - c) abbiano registrato in carriera un valore ISEE valido per il diritto allo studio **non superiore ad € 50.000,00**



Università degli Studi di Messina

per l'anno 2025/2026, secondo le scadenze e le modalità di comunicazione indicate nel Documento Unico sulla Contribuzione Studentesca 2025/2026.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il termine del 15/07/2026 **esclusivamente online**, compilando il Microsoft Form reperibile all'indirizzo <https://forms.office.com/e/gibC8REs3t>, **accessibile mediante il proprio account istituzionale**.
2. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
3. È possibile presentare domanda esclusivamente per le sedi convenzionate con il proprio corso di studi, (v. Allegato 1), indicando una sola preferenza ed avendo cura di verificare l'offerta formativa del Corso di studio della sede di destinazione per individuare le attività didattiche compatibili con il proprio piano di studi.

Art. 6 – Graduatoria

1. La graduatoria è elaborata sulla base del seguente indice di merito (IM):

$$IM = [CFU \div (60 \times \text{Anni Iscr.})] + (\text{Media} \div 30)$$

IM = Indice di Merito

CFU = Crediti sostenuti dal singolo candidato entro la data di scadenza del bando e correttamente registrati nel sistema. È onere della/dello studentessa/studente controllare, sulla propria pagina personale del Gestionale Carriere Studenti ESSE3, che le attività didattiche risultino correttamente registrate. Vengono considerati solo i CFU sostenuti e/o riconosciuti nell'attuale carriera.

Anni Iscr. = numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Messina

Media = Media ponderata del candidato alla data di scadenza del bando

2. In caso di parità di punteggio, è data precedenza secondo i seguenti criteri riportati in ordine di priorità:
 - a) minor valore ISEE;
 - b) minore età.
3. L'assegnazione degli studenti alle sedi avviene in ordine di indice di merito (IM) decrescente, tenendo conto della preferenza espressa.
4. Le graduatorie di mobilità, formulate per Corso di studio e Sede di destinazione, saranno approvate con decreto rettorale e pubblicate entro il mese di luglio 2026 nell'apposita sezione del sito istituzionale di Ateneo. Nella medesima sezione del sito saranno pubblicati gli eventuali scorrimenti.



Art. 7 – Accettazione della sede

1. I candidati, risultati vincitori, saranno tenuti ad accettare la mobilità nel termine di **3 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle selezioni** con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito istituzionale di Ateneo.
2. I candidati vincitori che non accettino, nelle modalità e tempistiche indicate, saranno dichiarati rinunciari ed esclusi automaticamente dalla graduatoria.

Art. 8 – Condizioni per la partenza in mobilità

1. La partenza per la mobilità Erasmus Italiano per studio è subordinata:
 - a) al mantenimento, per l'a.a. 2026/2027, dell'iscrizione a tempo pieno al medesimo corso per il quale la/lo studentessa/studente ha presentato la candidatura;
 - b) alla regolarità contributiva alla data della partenza.
2. Nel caso in cui il periodo di mobilità venga effettuato in prossimità della conclusione del percorso di studi, la mobilità dovrà terminare entro il conseguimento del titolo: non è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di mobilità e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell'attività formativa svolta presso l'Ateneo ospitante.
3. Sono obbligatori, inoltre, prima della partenza in mobilità l'approvazione del piano formativo individuale da parte delle competenti strutture didattiche e la sottoscrizione dell'accordo finanziario, rispettivamente descritti negli articoli seguenti.

Art. 9 – Piano formativo individuale (Learning Agreement)

1. Sulla base degli accordi sono previste le seguenti attività di studio, finalizzate all'acquisizione di un numero minimo di CFU per ciascun Corso di laurea, indicato nell'Allegato 1:
 - a. frequenza di corsi e svolgimento della prova di esame a conclusione delle attività didattiche frequentate;
 - b. svolgimento di un periodo di tirocinio;
 - c. attività per la preparazione della tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'ateneo ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti in mobilità).
2. Le suddette attività devono essere concordate con il docente di riferimento, che valuterà la coerenza del programma di studio da svolgere in mobilità ed approvate dalle competenti strutture didattiche prima della partenza.
3. Gli insegnamenti approvati nel Learning Agreement e superati presso l'Ateneo ospitante verranno automaticamente convalidati.

Art. 10– Accordo Erasmus italiano

1. Le studentesse e gli studenti vincitrici/vincitori, prima della partenza, dovranno sottoscrivere l'accordo finanziario.



Università degli Studi di Messina

2. Non è possibile firmare l'accordo prima di aver concordato con i docenti del Corso di studio l'elenco delle attività didattiche da svolgere in mobilità.

Art. 11 – Copertura assicurativa

1. Le studentesse e gli studenti in mobilità sono coperti dalle polizze assicurative sottoscritte dall'Università degli Studi di Messina per **responsabilità civile contro terzi e infortuni**. Sono escluse dall'operatività della polizza le attività riconducibili al tempo libero, anche organizzate da associazioni o agenzie che richiedano l'adesione del singolo. Eventuali ulteriori coperture assicurative richieste dalla sede ospitante saranno, invece, a carico della/dello studentessa/studente.

Art. 12 – Obblighi degli studenti in mobilità

1. Le studentesse e gli studenti, durante il periodo di mobilità, sono tenuti al rispetto delle norme e delle regole previste dall'Ateneo ospitante.
2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a presentarsi presso le strutture dedicate dell'Ateneo ospitante, per espletare il riconoscimento ed iniziare formalmente il periodo di mobilità. Parimenti al termine del periodo di mobilità sono tenuti a presentarsi presso le strutture dedicate dell'Ateneo ospitante al termine dell'esperienza per concludere formalmente il periodo di mobilità.
3. La/lo studentessa/studente, al termine del periodo di mobilità, deve presentare:
 - a. l'**ATTESTATO DI ARRIVO/PARTENZA** rilasciato dalla sede ospitante al termine del periodo di studio, che documenta l'effettivo svolgimento dell'attività e certifica l'esatto periodo di permanenza presso la sede;
 - b. **entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità**, alle competenti strutture didattiche la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti, accompagnata dalla certificazione delle attività svolte **rilasciata dalla sede ospitante**, attestante i risultati conseguiti in coerenza con quanto preventivamente concordato.

Art. 13 – Sostegno finanziario alla mobilità

1. L'importo mensile della borsa di studio, stabilito negli accordi e al lordo delle imposte ai sensi della normativa vigente in materia, varia a seconda della sede ed è riportato nell'Allegato 1.
2. Tale importo potrebbe essere rimodulato in funzione dell'assegnazione delle risorse che il Ministero effettuerà dopo aver ricevuto l'elenco degli studenti potenzialmente beneficiari dagli Atenei italiani, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 548/2024. Il sostegno finanziario alla mobilità non copre tutte le spese ma è da considerarsi come un contributo per il soggiorno in altra città.
3. Il contributo finanziario è legato ai mesi di mobilità ed alle attività effettivamente svolte e, pertanto, l'importo della borsa deve essere restituito nei seguenti casi:
 - a. rinuncia al periodo di mobilità;
 - b. mancata partecipazione alle attività didattiche presso l'Ateneo ospitante.



Università degli Studi di Messina

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale immatricolazione, in misura pertinente e strettamente necessaria al perseguimento delle funzioni istituzionali.
2. L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso al seguente link: <https://www.unime.it/privacy-e-cookie-policy>

Art. 15 - Contatti

1. Per informazioni inerenti al bando è possibile scrivere a: dirittoallostudio@unime.it; per informazioni sulle attività didattiche, contattare il Corso di studio interessato.

Art. 16 – Disposizioni finali e di coordinamento

1. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura verranno effettuate tramite il sito istituzionale ed hanno valore di notifica alle/ai candidate/candidati.
2. Il presente bando è pubblicato nella sezione Bandi e Concorsi del sito web di Ateneo <http://www.unime.it>
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia ai Decreti ministeriali n. 548 del 28 marzo 2024 e n.397 del 16 maggio 2025 ed al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità nazionale (Emanato con Decreto rettorale Rep. n. 634 del 07 marzo 2025).

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)